

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:			
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3	TRAPPOLI ed altri: Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (2582)	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3, 4
Senatori SCEVAROLLI ed altri: Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori (<i>Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (2856);		GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	6
LODIGIANI ed altri: Decentramento ai comitati regionali per l'albo dei costruttori e della certificazione di iscrizione delle imprese (2699);		PAGANELLI ETTORE, <i>Relatore</i>	3
		SAPIO FRANCESCO	4

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		RUFFOLO e LODIGIANI: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Matera (1812);	
COLOMBO ed altri: Programma di intervento per il recupero dei rioni « Sassi » di Matera (1339);		ERMELLI CUPELLI ed altri: Norme per il recupero del rione « Sassi » e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera (2200).	
CARDINALE ed altri: Programma triennale di intervento straordinario per il recupero dei Sassi di Matera (1805);		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	6, 7
		CARDINALE EMANUELE	7
		VITI VINCENZO	6

La seduta comincia alle 10.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Enrico Rizzi è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatori Scevarolli ed altri: Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori (Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2856); delle proposte di legge Lodigiani ed altri: Decentramento ai comitati regionali per l'Albo dei costruttori della certificazione di iscrizione delle imprese (2699); Trappoli ed altri: Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (2582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e della proposta di legge senatori Scevarolli ed altri: « Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori », già approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato; delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lodigiani ed altri: « Decentramento ai comitati regionali per l'albo dei costruttori della certificazione di iscrizione delle imprese »; Trappoli ed altri: « Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di

iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori ».

Ricordo che nella seduta del 27 novembre scorso il rappresentante del Governo aveva chiesto un breve rinvio del seguito dell'esame del provvedimento per poter mettere a punto un emendamento riguardante i problemi relativi alla Sardegna.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Tenendo conto delle indicazioni formulate dal rappresentante del Governo e dal collega Lodigiani sono state apportate alcune modifiche al testo unificato al nostro esame.

Entrambe le modifiche introdotte sono, a mio giudizio, accoglibili. La prima, proposta dall'onorevole Lodigiani, comporta una variazione delle prime tre categorie della classifica contenuta nell'articolo 2, e più precisamente la prima categoria passerebbe da 75 a 100 milioni, la seconda da 150 a 200 milioni e la terza da 300 a 400 milioni. Inoltre, vi è, rispetto al testo precedente, un comma aggiuntivo che consente al Ministero di adeguare automaticamente tali classifiche, in relazione agli indici ISTAT.

La modifica proposta dal Governo riguarda l'assunzione di 8 unità lavorative per la Sardegna con la relativa tabella e qualifica. Di conseguenza nel comma successivo è stato introdotto un adeguamento degli oneri: l'articolo originario prevedeva un onere di 650 milioni ed era riferito all'assunzione di 40 telescriventi; con l'aggiunta di 8 unità l'onere relativo viene portato a 850 milioni. Vi è anche l'indicazione del relativo capitolo di bilancio.

Invito i colleghi ad accogliere queste due modifiche, per poter trasmettere il testo alle Commissioni bilancio e affari costituzionali per i prescritti pareri.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'impegno dimostrato.

Potremmo approvare in via definitiva il testo originario, ma, in questo caso non sarebbero risolti i problemi relativi alla Sardegna. Ritengo quindi che dovremmo deliberare la trasmissione del testo, nella sua interezza, alle Commissioni competenti per il parere.

FRANCESCO SAPIO. Il gruppo comunista concorda con le modifiche introdotte che vengono incontro alle esigenze della regione Sardegna.

Del resto l'originario emendamento riferito all'articolo 3 del testo unificato non raccoglieva la nostra adesione in quanto non era in esso indicata la copertura di spesa, né la qualifica del personale richiesto.

Voglio ricordare ai colleghi che, nella discussione svoltasi al Senato, il mio gruppo aveva proposto un aumento della prima categoria prevista dall'articolo 2.

Concordiamo anche con il meccanismo automatico di adeguamento degli importi. Sarebbe inutile intervenire periodicamente con una nuova legge.

Pertanto ritengo che il testo così come è stato modificato sia meritevole di essere approvato e inviato, quindi, alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente testo unificato:

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, è così sostituito:

« L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai

provveditori alle opere pubbliche nella loro qualità di Presidenti dei comitati regionali e dal dirigente superiore tecnico di zona delle opere marittime per la Sardegna nella sua qualità di Presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

L'esecutore dei lavori di cui al primo comma del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non incorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie ».

ART. 1-bis.

La competenza decentrata di cui all'articolo 1 verrà attivata per ciascuna autorità periferica, a decorrere dal 1° gennaio 1987, con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Frattanto resta ferma la competenza del comitato centrale di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

fino a lire	100 milioni;
» » »	200 milioni;
» » »	400 milioni;
» » »	750 milioni;
» » »	1.500 milioni;
» » »	3.000 milioni;
» » »	6.000 milioni;
» » »	9.000 milioni;
» » »	15.000 milioni;
oltre a »	15.000 milioni.

I valori della classifica di cui al comma precedente sono aggiornati ogni 5 anni con decreto del ministro dei lavori pubblici sulla base dell'andamento dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale calcolato dall'ISTAT ».

ART. 3.

Al quinto comma, lettera *c*), dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le parole: « e delle partecipazioni statali ».

La lettera *f*) dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è così sostituita:

« Da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3 mila milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

Al quarto comma, lettera *c*) del medesimo articolo, sono aggiunte infine, le parole: « e delle partecipazioni statali ».

Il quarto comma lettera *h*) del detto articolo 8 è così sostituito: « da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro ».

ART. 5.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, per un periodo superiore agli anni 2.

La decadenza è dichiarata dal Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche con provvedimento motivato, su segnalazione periodicamente fornita dall'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 6.

Entro 1 anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici fissa, in un apposito regolamento, i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori. Con lo stesso provvedimento stabilisce anche i criteri per una revisione della posizione delle imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori da ultimarsi entro 2 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Allo scopo di attuare il decentramento operativo di cui al precedente articolo 1, nell'ambito della procedura automatizzata dell'Albo nazionale dei costruttori, è autorizzata l'assunzione di numero 40 telescriventi con mansioni di terminalisti.

Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, n. 8 unità lavorative, di cui all'unità tabella, mediante concorsi ovvero utilizzare le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo quinquennio dalla stessa Amministrazione.

Detto personale presta servizio presso il Comitato regionale per l'Albo nazionale dei Costruttori e la Commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali e dei trasporti in Sardegna.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 850.000 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento per la voce Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA

N. unità	Qualifica
1	7 ^a qualifica funzionale (ingegnere)
1	7 ^a qualifica funzionale (consigliere)
1	6 ^a qualifica funzionale (geometra)
1	4 ^a qualifica funzionale (assistente)
4	4 ^a qualifica funzionale (coadiutore)

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Propongo di trasmettere il testo di cui ho testé dato lettura alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Colombo ed altri: Programma di intervento per il recupero dei rioni « Sassi » di Matera (1339); Cardinale ed altri: Programma triennale di intervento straordinario per il recupero dei Sassi di Matera (1805); Ruffolo e Lodigiani: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Matera (1812); Ermelli Cupelli ed altri: Norme per il recupero del rione « Sassi » e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera (2200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colombo ed altri: « Programma di intervento per il recupero dei rioni « Sassi » di Matera; Cardinale ed altri: « Programma triennale di intervento straordinario per il recupero dei Sassi di Matera »; Ruffolo e Lodigiani: « Recupero urbanistico ambientale dei rioni Sassi di Matera »; Ermelli Cupelli ed altri: « Norme per il recupero del rione " Sassi " e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera ».

In assenza del relatore, onorevole Sorice, riferirò io stesso sul testo del Comitato ristretto che ha trovato l'unanimità dei consensi. Alla luce di questo nuovo articolato, sarà necessario inviare il testo alla Commissione bilancio per il prescritto parere, in quanto mentre prima era previsto un certo tipo di copertura, questa viene oggi inserita nella legge finanziaria 1986.

Come ho già detto, sul testo redatto dal Comitato ristretto ritengo che possa esserci unanimità di consensi. Da parte mia desidero solo osservare che i 180, i 90 e i 60 giorni forse non saranno sufficienti affinché il comune di Matera provveda a tutti gli adempimenti previsti. Ritengo peraltro che potremo approfondire successivamente queste proposte. Analoga osservazione riguarda il primo comma dell'articolo 10, ove è previsto che l'Istituto autonomo case popolari di Matera debba provvedere entro sei mesi al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 619. Altra norma sulla quale sarà opportuno riflettere è quella prevista dal secondo comma dell'articolo 10 riguardante la possibilità di concorrere da parte degli occupanti.

Dopo aver ottenuto i prescritti pareri dalle Commissioni competenti, avremo comunque l'opportunità di rivedere il testo prima della sua definitiva approvazione.

VINCENZO VITI. Sono d'accordo sull'opportunità di inviare il testo alle Commissioni competenti per il prescritto parere. È chiaro che rimane ferma, da parte della nostra Commissione, la possibilità

di apportare modifiche che ritenessimo necessarie. Peraltro, questo testo è il frutto di un processo di riflessione che ha visto impegnati tutti i componenti della Commissione e, a mio avviso, dovrebbe essere modificato il meno possibile. Mi riferisco in modo particolare all'articolo 10, che ci consente di risolvere alcune questioni che ci hanno visto impegnati per molti anni nei riguardi del fenomeno degli abusivi all'interno dei Sassi. L'approvazione dell'articolo 10 è pertanto la condizione indispensabile per chiudere un capitolo che sarebbe stato del tutto ingovernabile, all'interno dei rioni La Martella, Venusio e Picciano, che altrimenti tornerebbero ad essere oggetto di invasione abusiva.

La preghiera è che il testo venga modificato il meno possibile, perché è il frutto di un equilibrio conseguito in un lavoro durato molti mesi.

EMANUELE CARDINALE. Signor presidente, concordo con la sua proposta.

Nel precedente testo l'intervento era limitato ad un quadriennio, a tal proposito ritengo che, fermo restando che i finanziamenti coprono due bienni, sia opportuno stabilire che la normativa valga anche per ulteriori bienni.

Per quanto riguarda la visita a Matera, desidero indicare, come possibile data, venerdì 13 prossimo.

PRESIDENTE. Desidero ricordare al collega Cardinale che, proprio nel giorno da lui indicato, sono già state programmate da tempo importanti audizioni.

Do lettura del testo unificato:

ART. 1.

(Finalità).

La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni « Sassi » di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse nazionale.

Essi sono attuati con le modalità previste dalla presente legge.

ART. 2.

(Normativa generale).

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il Comune di Matera definisce la normativa generale per gli interventi nel comprensorio di cui allo stesso articolo 1, sulla base delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, nonché dei piani di recupero approvati dal Consiglio comunale di Matera fino al 31 dicembre 1983 e in rapporto al piano regolatore generale vigente e sue varianti, approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Devono in ogni caso essere definite:

a) le previsioni generali di recupero in termini di residenze, servizi anche di interesse socio-economico, ed attrezzature pubbliche, nonché dei vincoli ambientali e paesaggistici;

b) l'articolazione degli interventi in programmi biennali corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie.

Il Comune di Matera determina inoltre le modalità di formazione dei programmi biennali secondo criteri che consentano la pubblicità delle scelte proposte.

L'approvazione da parte del Consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste.

Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

ART. 3.

(Programmi biennali).

I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei rioni Sassi

di cui al precedente articolo 2 contengono:

a) l'individuazione delle aree e degli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbano con i finanziamenti ed i contributi di cui alla presente legge;

b) l'individuazione delle aree e degli immobili di proprietà demaniale da acquisire, delle aree e degli immobili di proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare organica attuazione degli interventi previsti nei programmi;

c) l'indicazione, per ciascuno degli immobili, delle categorie degli interventi ammissibili in relazione all'articolo 31 della legge n. 457 del 1978, nonché le destinazioni d'uso ammissibili per ciascuno di essi;

d) la previsione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento di residenze o attività presenti negli immobili oggetto degli interventi;

e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi previsti e dei relativi finanziamenti.

Il secondo programma biennale conterrà inoltre una relazione a consuntivo sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel primo programma.

Il primo programma biennale deve essere approntato e approvato dal Consiglio comunale di Matera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente a scadenza biennale.

ART. 4.

(Soggetti attuatori).

Gli interventi previsti nei programmi di cui al precedente articolo 3 sono attuati:

dal comune di Matera, anche avvalendosi dello IACP, nei seguenti casi:

a) interventi sugli immobili demaniali acquisiti con le modalità di cui al comma 1 del successivo articolo 6;

b) interventi su immobili di proprietà privata, acquisiti con le modalità di cui al comma 2 del successivo articolo 6;

c) interventi da attuare mediante esproprio od occupazioni temporanee, previa diffida, nei confronti dei proprietari, in caso di inerzia dei medesimi;

dai proprietari singoli o associati;

da imprese, anche cooperative, e loro consorzi.

Il comune di Matera può affidare in sub-concessione quota parte degli immobili e dei relativi interventi da realizzarsi ai sensi del comma precedente, lettere a), b), c), a singoli o associati, a cooperative di abitazione o loro consorzi, che ne facciano richiesta documentando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso all'edilizia agevolata, previa stipula della convenzione di cui al successivo articolo 8.

Il comune di Matera può inoltre affidare in concessione la realizzazione di quota parte degli interventi di cui al precedente primo comma, lettere a), b), c), previa stipula di apposita convenzione, ad imprese, anche cooperative e loro consorzi, che risultino in possesso di adeguate caratteristiche imprenditoriali e finanziarie individuate dal comune di Matera.

Le convenzioni dovranno comunque prevedere l'approvazione da parte del comune di Matera dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.

Le convenzioni potranno anche prevedere le modalità di uso degli immobili da parte dei concessionari per un periodo successivo alla ultimazione dei lavori.

L'entità della quota e la normativa degli interventi da affidare in concessione o in sub-concessione verrà individuata e indicata nel programma biennale di attuazione.

Per la realizzazione dei servizi socio-economici, di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 2, previsti nei programmi biennali, a fini di valorizzazione produttiva dei rioni Sassi, il comune di Matera inoltre può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici economici nonché aziende ed enti speciali istituiti ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, articolo 32.

ART. 5.

(Finanziamenti).

Ai finanziamenti necessari per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 si fa fronte per il quadriennio 1986-1989 con lo stanziamento di 100 miliardi di lire, suddivisi in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986-1987 e 30 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988-1989, e con altri eventuali apporti finanziari acquisibili.

È costituito presso il comune di Matera un fondo globale specificatamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1 nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite. L'amministrazione del fondo spetta al comune, responsabile dell'attuazione a norma del precedente articolo 4, che provvederà ad aprire apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera.

All'onere di 70 miliardi di lire derivante dall'attuazione della legge negli anni 1986, 1987, 1988 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento alla voce « Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Attuazione).

Con l'approvazione del programma biennale di attuazione degli interventi, di

cui all'articolo 3, le aree e gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato in esso compresi sono ceduti, in concessione gratuita novantannuale, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti, al comune di Matera.

Il comune di Matera provvede:

a) alla acquisizione, anche a trattativa privata, di aree ed immobili di cui al punto *b)* del precedente articolo 3;

b) alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati all'articolo 4 lettere *a)*, *b)*, *c)*;

c) alla concessione di contributi ai proprietari e ai subconcessionari per l'esecuzione delle opere previste nel programma di attuazione degli interventi;

d) all'affidamento in concessione degli interventi;

e) alla determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto e relativa entità;

f) alla realizzazione, ove non delegata ad altri soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, si applicano le norme previste dai commi 6, 7, 8 dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune di Matera può assegnare in subconcessione l'uso degli immobili provenienti dal patrimonio indisponibile dello Stato in base al precedente comma 1 la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l'esecuzione delle opere relative.

Una quota non superiore all'8 per cento dei finanziamenti disponibili può essere destinata dal comune di Matera alla predisposizione di alloggi-parcheggio e di sistemazioni provvisorie per attività economiche interessate dagli interventi di recupero.

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, il comune di Matera può im-

piegare importi non superiori al 2 per cento delle risorse suddette per l'affidamento alle finalità della presente legge.

Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il sottoindicato personale, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:

- n. 2 architetti;
- n. 2 ingegneri;
- n. 4 geometri;
- n. 4 geometri disegnatori;
- n. 1 esperto legale;
- n. 1 segretaria dattilografa.

I contratti hanno durata biennale.

Agli oneri di cui al precedente comma si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5 della presente legge.

ART. 7.

(Interventi dei privati — contributi — obblighi).

Sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal Comune, maggiorata di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche, gli interventi realizzati a cura dei proprietari concernenti:

- 1) le strutture portanti delle unità edilizie;
- 2) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;
- 3) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;
- 4) i serramenti esterni;
- 5) l'adeguamento funzionale e igienico-sanitario.

Il contributo di cui al comma precedente è elevabile alla misura massima del 70 per cento qualora i soggetti richiedenti risultino essere in possesso dei requisiti

previsti dalle norme vigenti per l'accesso all'edilizia agevolata.

Il contributo viene erogato per il 50 per cento all'inizio dei lavori e il restante 50 per cento al collaudo tecnico-amministrativo da parte del Comune delle opere realizzate.

Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unità minima di intervento individuata nei programmi attuativi di cui al 1° comma del precedente articolo 3, abbia richiesto i contributi per interventi di cui ai commi precedenti, il Comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il Comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'altro, si impegnino:

- a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;
- b) ad abitare o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il Comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima degli interventi e delle spese, sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
- c) ad assicurare la manutenzione degli immobili.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dalla data di ultimazione degli interventi, gli obblighi ed i vincoli di cui al 4° comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.

Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al Comune in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggio-

rato dagli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto.

Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo.

Il Comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini di cui al presente articolo.

ART. 8.

(Interventi dei subconcessionari — contributi — obblighi).

Sono assistiti da contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento, elevabile al 70 per cento per le cooperative di abitazione, della spesa ritenuta ammissibile dal Comune, maggiorata di una aliquota fissa o invariabile del 5 per cento per spese generali o tecniche, gli interventi, di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del comma 1 del precedente articolo 7, realizzati a cura dei soggetti subconcessionari singoli o associati o cooperative di abitazione o loro consorzi, che risultino essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso all'edilizia agevolata.

La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che comunque dovrà prevedere:

le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

l'impegno ad abitare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni a partire dalla data di ultimazione dell'intervento;

il canone di locazione da corrispondere al Comune;

l'impegno ad assicurare la manutenzione degli immobili.

Gli interventi di recupero, contemplati dalle previsioni dei programmi biennali di attuazione relative alle attività produttive, commerciali e di servizio, affidati a soggetti subconcessionari aventi titolo, sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del 60 per cento.

La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che dovrà comunque prevedere:

le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

l'impegno ad utilizzare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi;

il canone di locazione da corrispondere al Comune;

l'impegno ad assicurare la manutenzione dell'immobile.

ART. 9.

(Assegnazione immobili in locazione).

Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale di attuazione di cui al precedente articolo 3, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche che dovranno utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso.

Le assegnazioni avverranno sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale nel quale dovranno essere previsti:

a) requisiti soggettivi dei locatari;

b) durata della locazione e criteri per la determinazione e revisione periodica dei relativi canoni;

c) sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione;

d) opere di manutenzione che fanno capo al locatario.

I canoni di locazione degli immobili sono incamerati dal comune di Matera ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, col vincolo di spesa per la realizzazione e manutenzione delle opere previste dalla presente legge.

ART. 10

L'Istituto autonomo case popolari di Matera provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 619 del 1952 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui è titolare della gestione.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente norma, occupino alloggi realizzati ai sensi della normativa contenuta nella legge medesima e nei successivi provvedimenti legislativi, relativamente a tale categoria di alloggi, e risultino alla data suddetta:

subentrati nel rapporto di locazione agli originari assegnatari a seguito della volturazione di detto rapporto locativo;

assegnatari a titolo provvisorio di alloggi da parte della Commissione di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 619 del 17 maggio 1952;

occupanti di fatto, ma in possesso dei requisiti prescritti dalle norme generali vigenti in materia di cessione in proprietà di immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e si siano messi in regola col versamento dei canoni dovuti alla data di occupazione dell'alloggio;

possono conseguire in assegnazione definitiva gli alloggi in godimento costituendo detta assegnazione titolo per l'eventuale riscatto degli alloggi medesimi.

In caso di cessione futura degli immobili, i canoni versati verranno computati ai fini del riscatto.

Gli alloggi o gli immobili che risultassero vuoti, od occupati da soggetti non in possesso dei requisiti prescritti dalle norme generali in materia di cessione in proprietà di immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, verranno utilizzati quali case parcheggio per la

realizzazione degli interventi di cui alla presente legge; essi potranno inoltre essere assegnati in locazione a soggetti titolari di ordinanza di sgombero da alloggio occupato nei rioni Sassi con o senza titolo ed almeno un anno prima della entrata in vigore della presente legge, purché i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

In deroga altresì a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli immobili adibiti ad uso di abitazione e di botteghe artigiane del Borgo La Martella ed acquisiti al patrimonio dell'ESAB dalla UNRRA/CASAS possono essere assegnati in via definitiva agli attuali possessori, costituendo detta assegnazione titolo per l'eventuale riscatto degli alloggi medesimi.

In caso di cessione futura degli immobili, i canoni versati verranno computati ai fini del riscatto.

ART. 11.

(*Competenze statali*).

L'articolo 8 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è così sostituito:

« Fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di intervento per la sistemazione ed il restauro architettonico, urbanistico, ambientale dei rioni "Sassi", il Provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata provvede, in detti rioni, a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e della igiene pubblica con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, nei limiti massimi del 10 per cento delle somme previste per ogni biennio.

Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente

necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati, e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni "Sassi" la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.

I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Basilicata e con il comune di Matera.

Il Ministro delle finanze con propri decreti, sulla base delle previsioni di intervento contenute nei programmi biennali, provvede al trasferimento al comune di Matera degli immobili e delle aree demaniali, di cui alla presente legge, in concessione gratuita, per la durata di 99 anni.

Sono altresì trasferiti al comune di Matera in concessione gratuita novantennale gli immobili di uso pubblico realizzati in esecuzione della legge n. 619 del 1952, e successive, di risanamento dei rioni "Sassi" di Matera.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali redige un elenco aggiornato delle aree e dei beni immobili siti nel comprensorio dei "Sassi" e del prospiciente altipiano murgico, da assoggettare alle disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può rinunciare all'acquisto, ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune di Matera la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

ART. 12.

(Disposizioni transitorie).

Per consentire nell'ambito del primo programma biennale di attuazione degli

interventi l'immediato avvio dei lavori relativi ai piani di recupero approntati e approvati dal comune di Matera entro il 31 dicembre 1983, gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e compresi in detti piani di recupero sono trasferiti in concessione gratuita al comune di Matera, per la durata di 99 anni.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti di cui al comma precedente.

ART. 13.

Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Matera, per interventi su immobili di cui all'articolo 6, primo comma, mutui edilizi ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Detti mutui potranno essere garantiti, in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformità alla normativa vigente.

Nei programmi biennali di attuazione degli interventi il comune di Matera indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito di cui al precedente comma per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati dai soggetti attuatori subconcessionari.

ART. 14.

(Abrogazione di norme).

Le norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla legislazione speciale sui rioni Sassi nell'abitato del Comune di Matera, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propongo di trasmettere il testo di cui ho testé dato lettura alle competenti Commissioni per il prescritto parere. Se

non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO